(N. 1337-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia col Ministro dell'Interno

col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1950

Comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 1950

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, concluso a Parigi il 2 settembre 1949.

Onorevoli Senatori. — Com'è noto, il 5 maggio 1949 venne firmata a Londra dai Ministri degli Esteri del Belgio, della Danimarca, della Francia, dell'Irlanda, del Lussemburgo, dell'Olanda, della Norvegia, della Svezia, dell'Inghilterra e dell'Italia una Convenzione, con la quale veniva costituito il « Consiglio d'Europa », composto di un Comitato dei rappresentanti dei Governi e di una Assemblea Consultiva, ed a questo fine veniva approvato uno speciale Statuto.

Nell'articolo 40 di detto Statuto fu stabilito:
« Il Consiglio di Europa, i Rappresentanti degli Stati membri e il Segretario fruiscono, sui territori degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all'esercizio delle loro funzioni. In conseguenza di tali immunità i rappresentanti dell'Assemblea Consultiva non possono essere nè arrestati, nè inquisiti sui territori di tutti gli Stati membri a causa delle opinioni o dei voti emessi durante le discussioni dell'Assemblea, dei suoi Comitati, o Commissioni ».

Nel capoverso allo stesso articolo 40 gli Stati firmatari della Convensione di Londra s'impegnarono a concludere al più presto un Accordo, per dare pieno effetto alle disposizioni già stabilite, ed il 2 settembre 1949 è stato firmato a Parigi dai Rappresentanti dei dodici (allora) membri del Consiglio di Europa un Accordo generale sui privilegi e la immunità spettanti al Consiglio medesimo.

Si tratta ora di ratificare, da parte dell'Italia, tale Accordo, che entrerà in vigore in modo definitivo soltanto dopo il deposito della ratifica di almeno sette degli Stati contraenti.

L'Accordo è diviso in nove titoli e ventinove articoli, nei quali, stabilita nell'articolo 2 la personalità e la capacità giuridica del Consiglio di Europa, si elencano le immunità e i privilegi di ordine diplomatico spettanti ai Rappresentanti presso il Comitato dei Ministri, ai Rappresentanti all'Assemblea Consultiva ed agli Agenti del Consiglio.

Come abbiamo già detto, l'Accordo è entrato in vigore a solo titolo provvisorio il 2 settembre 1949, dopo la firma avvenuta a Parigi da parte dei dieci Stati convenuti a Londra, oltre gli altri due (Grecia e Turchia) che sono entrati successivamente a far parte del Consiglio di Europa: ora è urgente che l'Accordo stesso entri in vigore a titolo definitivo; il che non potrà avvenire se non dopo la ratifica di almeno sette degli Stati contraenti.

È per questo che la Commissione ha l'onore di proporre al Senato la sollecita approvazione del presente disegno di legge.

Persico, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa concluso a Parigi il 2 settembre 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.